



12415-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

MIRELLA CERVADORO
SERGIO DI PAOLA
SERGIO BELTRANI
VINCENZO TUTINELLI
GIOVANNI ARIOLLI

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 39/2021
UP - 14/01/2021
R.G.N. 44232/2019
Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 02/07/2019 della CORTE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO

che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza 09/07/2014 dal Tribunale di Catania in relazione a fattispecie di cui all'art. 474 cod pen e ha rigettato il motivo attinente la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sulla scorta della ritenuta incapacità dell'appellante ad adempiere.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato (omissis) con l'Avv. (omissis) articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge.

Il ricorrente afferma che la decisione sopra richiamata risulterebbe illegittima richiamandosi al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza richiamata dalla difesa, hanno segnalato che la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione. Di conseguenza risulta l'illegittimità dei criteri di giudizio seguiti nella sentenza impugnata.

3. La ritenuta fondatezza del ricorso, consente a questa Corte di rilevare d'ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e di dichiarare, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod pen. Questa Corte, infatti, ha più volte affermato che allorché non tutti i motivi di ricorso per cassazione siano inammissibili, sono rilevabili d'ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che non comportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 1, sentenza n. 9288 del 20/1/2014, Rv. 259788). Nel caso di specie, il reato risulta consumato il 18 marzo 2012 in sede di accertamento. Applicandosi, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, la più favorevole disciplina introdotta dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251, il termine massimo, in assenza degli ulteriori aumenti dovuti alle condizioni soggettive ostative di cui al

cpv. dell'art. 161 cod. pen., è di anni sette e mesi sei, interamente maturato alla data dell'odierna pronunzia.

Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

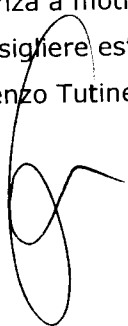
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Sentenza a motivazione semplificata

Il Consigliere estensore

(Vincenzo Tulinelli)



Il Presidente

(Mirella Cervadoro)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL **31 MAR. 2021**



IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

